

# NUOVI CODICI PER LA FATTURA ELETTRONICA

Dallo scorso 1° ottobre sono adottabili in via facoltativa le nuove specifiche tecniche per l'emissione della fattura elettronica mediante SdI, che diverranno obbligatorie a partire dall'1.1.2021.

Fra le molte novità, spicca l'introduzione di una serie di nuovi codici per l'identificazione del tipo documento e della natura dell'operazione.

Luca BILANCINI<sup>1</sup>

## 1 NUOVE SPECIFICHE E PROGRAMMI DI ASSISTENZA *ON LINE*

A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti<sup>2</sup>:

- registri delle fatture emesse e degli acquisti (di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72);
- liquidazione periodica dell'IVA;
- dichiarazione annuale dell'IVA.

La realizzazione del programma di assistenza on line si poggia sulla raccolta dei dati delle operazioni, acquisiti grazie alle fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio, alle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere ("esterometro") e ai dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente.

L'avvio graduale dell'obbligo di fatturazione elettronica e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, unito ai ritardi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno comportato lo slittamento della predisposizione delle bozze precompilate dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione rispetto al precedente termine.

<sup>1</sup> l.bilancini@eutekne.it.

<sup>2</sup> Art. 4 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, modificato dall'art. 142 co. 1 lett. a) del DL 19.5.2020 n. 34.

Le nuove specifiche tecniche per la predisposizione della fattura elettronica mediante SdI (approvate con provv. 99922/2020 e aggiornate con il successivo provv. 166579/2020<sup>3</sup>), contengono una serie di elementi utili alla predisposizione, in maniera più puntuale, dei documenti "precompilati" da parte dell'Agenzia delle Entrate. È il caso, ad esempio, dell'introduzione di nuovi codici "TipoDocumento" che consentono di applicare l'imposta a seguito di inversione contabile, anche per via elettronica, di regolarizzare l'eventuale splafonamento o, ancora, di emettere l'autofattura in caso di estrazione dei beni da depositi IVA.

Si aggiunga una migliore descrizione dell'operazione, ottenuta grazie ai nuovi codici natura. Si pensi, sempre a titolo meramente esemplificativo, alle diverse tipologie di "reverse charge" o di non imponibilità definite da codifiche estremamente dettagliate. L'utilizzo (per obbligo) delle nuove specifiche dal prossimo 1.1.2021 ha rappresentato, quindi, un valido motivo per stabilire anche il differimento dei programmi di assistenza *on line*.

## 2 NUOVE CODIFICHE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO

Una delle novità di maggior rilievo contenute nelle nuove specifiche tecniche concerne certamente l'introduzione di numerosi ulteriori codici "TipoDocumento", che permettono al soggetto passivo l'identificazione, con un maggiore grado di dettaglio, del documento emesso.

Accanto ai già esistenti codici relativi a fattura, parcella, nota di credito e nota di debito, ne sono apparsi altri ("Integrazione fattura *reverse charge* interno", "Autofattura per splafonamento", "Estrazione di beni da Deposito IVA", ecc.), che, venendo incontro alle esigenze degli operatori, possono risultare utili alla semplificazione degli adempimenti, oltre a permettere, come si diceva poc'anzi, la redazione di una più precisa bozza di dichiarazione annuale IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nella tabella che si riporta di seguito, viene operato un confronto con i codici già presenti nell'attuale versione (1.5) delle specifiche tecniche.

### Codici "TipoDocumento"

Specifiche tecniche versione 1.5		Specifiche tecniche versione 1.6.1	
TD01	Fattura	TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura	TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella	TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di credito	TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito	TD05	Nota di debito
TD06	Parcella	TD06	Parcella

<sup>3</sup> L'aggiornamento delle specifiche tecniche alla versione 1.6.1 si è reso necessario in ragione del differimento della possibilità di adottare in via facoltativa le regole contenute nella versione 1.6, cagionato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (si vedano le motivazioni contenute nel provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2020 n. 166579).

Specifiche tecniche versione 1.5		Specifiche tecniche versione 1.6.1	
		TD16	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno
		TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
		TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
		TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 DPR 633/72
TD20	Autofattura	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93)
		TD21	Autofattura per splafonamento
		TD22	Estrazione beni da deposito IVA
		TD23	Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA
		TD24	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72
		TD25	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72
		TD26	Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72
		TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

## 2.1 INTEGRAZIONE, REVERSE CHARGE E AUTOFATTURE

Una questione piuttosto rilevante, sotto il profilo operativo, riscontrata successivamente all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria in ambito B2B e B2C, concerneva la corretta procedura di applicazione dell'imposta in caso di inversione contabile, nonché la redazione delle autofatture.

Per quanto concerne le ipotesi di inversione contabile, l'Agenzia delle Entrate opera una distinzione fra *reverse charge* "interno" ed "esterno"<sup>4</sup>.

Nel caso di acquisti intracomunitari di beni, il cessionario nazionale è tenuto a numerare e integrare la fattura ricevuta dal fornitore estero ai sensi dell'art. 46 del DL 331/93. Allo stesso modo procederà il committente residente nel territorio dello Stato nei cui confronti sono resi servizi "generici" da parte di un prestatore non residente o stabilito, secondo quanto prescritto dall'art. 7-ter del DPR 633/72.

Nelle circostanze testé evidenziate il cessionario/committente nazionale riceverà un documento cartaceo, che integrerà secondo procedure "tradizionali", e sarà tenuto a trasmettere la comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (*alias* "esterometro") come stabilito dall'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.

<sup>4</sup> Si veda FAQ Agenzia delle Entrate 27.11.2018 n. 38 (aggiornata al 19.7.2019) e circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14, § 6.2.

Rientrano, invece, nell'ambito del *reverse charge* "interno", alcune operazioni comprese negli artt. 17 e 74 del DPR 633/72. A titolo esemplificativo, possono annoverarsi:

- le cessioni di oro da investimento e di oro industriale (art. 17 co. 5 del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72);
- le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA (art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72);
- le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre (art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72);
- le cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72);
- le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 co. 7 del DPR 633/72).

Per documentare tali operazioni viene emessa fattura in formato elettronico dal fornitore nazionale. L'Amministrazione finanziaria, a tal proposito, ha sottolineato che in tutte le circostanze in cui sia presente *"una fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl, (...), così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione"*<sup>5</sup>.

Considerata la complessità, sotto il profilo operativo, di tale procedura, la stessa Amministrazione, aggiornando una propria FAQ, ha sottolineato come il documento integrato non debba essere obbligatoriamente inviato al Sdl, pur precisando che, se il soggetto intende comunque *"inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate", esso verrà portato automaticamente in conservazione"*<sup>6</sup>.

Quanto alle autofatture "vere e proprie" (v. *infra*), richieste, ad esempio, in caso di acquisti da produttori agricoli ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 o di corresponsione (da parte degli esercenti l'attività di trasporto agli intermediari) dei compensi per la vendita di documenti di viaggio, l'Amministrazione finanziaria ricorda che l'obbligo va assolto attraverso l'emissione di un documento in formato elettronico<sup>7</sup>.

Sulla base delle specifiche tecniche utilizzabili sino al 31.12.2020 (versione 1.5), il codice "TipoDocumento" da indicare nel file XML per l'emissione (obbligatoria) di autofatture o (facoltativa) di documenti per l'integrazione di acquisti in *reverse charge* è il medesimo utilizzabile per l'emissione delle fatture, ossia TD01.

Il codice TD20 deve essere utilizzato, infatti, esclusivamente per procedere alla regolarizzazione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.

<sup>5</sup> Si veda circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14, § 6.2 e 2.7.2018 n. 13, § 3.1.

<sup>6</sup> FAQ Agenzia delle Entrate 27.11.2018 n. 38 (aggiornata al 19.7.2019).

<sup>7</sup> Si veda circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14.

### 2.1.1 Inversione contabile

Le specifiche tecniche adottabili dal 1° ottobre consentono di semplificare il processo di integrazione della fattura nel *reverse charge* sia "interno" che "esterno".

Nell'ipotesi in cui venga ricevuta una fattura da un fornitore nazionale priva di imposta, in quanto contraddistinta da un codice natura appartenente al "gruppo" N6, il cessionario/committente potrà procedere all'emissione di un documento elettronico con codice TD16 (Integrazione fattura *reverse charge* interno), indicando i dati del cedente nel campo "CedentePrestatore" e i propri in quello "CessionarioCommittente".

Il documento transiterà attraverso il Sistema di Interscambio e, in tal modo, si potrà, sostanzialmente integrare "in via elettronica" il file XML ricevuto (in aderenza a quanto proposto in passato dall'Agenzia delle Entrate)<sup>8</sup>.

In modo del tutto analogo si può procedere per il caso del *reverse charge* in seguito ad acquisti di servizi dall'estero (TD17), ad acquisti intracomunitari di beni (TD18) e ad acquisti di beni da soggetti extra-UE ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (TD19).

Nella tabella seguente sono riportati alcuni degli esempi più significativi<sup>9</sup>.

Tipologia dell'operazione	Norma di riferimento	Codice "TipoDocumento"
Acquisti imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm.	Art. 17 co. 5 del DPR 633/72	TD16
Acquisto di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.	Art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72	TD16
Acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricato per i quali il cedente abbia manifestato in atto l'opzione per l'imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72).	Art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72	TD16
Acquisto di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici.	Art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72	TD16
Acquisto di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative.	Art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72	TD16

<sup>8</sup> Benché non risultino chiarimenti di prassi al riguardo, l'adozione obbligatoria delle nuove specifiche tecniche, a decorrere dall'1.1.2021, non dovrebbe comportare il contestuale obbligo di procedere all'integrazione esclusivamente per via elettronica delle fatture emesse dal cedente/prestatore in regime di inversione contabile. Tuttavia, anche riconoscendo l'eventuale ammissibilità delle procedure "tradizionali", occorre rilevare che il soggetto passivo che non utilizzi le nuove funzionalità, si troverebbe comunque "costretto" ad apportare modifiche alla bozza di liquidazione periodica che verrà proposta dall'Agenzia delle Entrate.

<sup>9</sup> Si veda anche Bilancini L. "Da oggi possibile l'integrazione elettronica della fattura", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 1.10.2020.

Tipologia dell'operazione	Norma di riferimento	Codice "TipoDocumento"
Acquisto di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuati prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.	Art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72	TD16
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra.	Art. 17 co. 6 lett. d-bis) del DPR 633/72	TD16
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica.	Art. 17 co. 6 lett. d-ter) del DPR 633/72	TD16
Acquisti di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72.	Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72	TD16
Acquisto di servizi resi da soggetti UE a favore di soggetti passivi residenti.	Art. 17 co. 2 del DPR 633/72	TD17
Acquisti di beni intra-UE.	Artt. 46 e 47 del DL 331/93	TD18

### 2.1.2 Autofatture "vere e proprie"

L'Agenzia delle Entrate definisce come autofattura "vera e propria" quel documento, che contiene i medesimi elementi di una "normale" fattura, differenziandosene, tuttavia, per il fatto che<sup>10</sup>:

- il soggetto che emette il documento non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene o il committente del servizio obbligato all'assolvimento dell'IVA in vece del primo, come, ad esempio, nel caso di:
  - acquisti da produttori agricoli *ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72*;
  - compensi corrisposti per la vendita di documenti di viaggio dagli esercenti attività di trasporto agli intermediari;
  - regolarizzazione per omessa o irregolare fatturazione *ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (v. infra § "Autofatture per regolarizzazione")*;
- il cedente/prestatore coincide con il cessionario/committente o l'operazione è effettuata a titolo gratuito. Rientrano in quest'ambito:
  - le ipotesi di destinazione dei beni o servizi al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'impresa;
  - le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa o di costo unitario superiore a 50,00 euro (se non rientranti nell'attività d'impresa) per i quali sia stata operata la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione.

Nell'attuale versione (1.5) delle specifiche tecniche, se si fa eccezione per il caso della regolarizzazione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, l'autofattura deve essere predisposta selezionando il codice TD01.

<sup>10</sup> Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14, § 6.1.

Le rinnovate regole tecniche introducono, invece, nuove codifiche utilizzabili in relazioni alle differenti situazioni.

È bene sottolineare che, in caso di emissione in formato elettronico via Sdl di autofattura o di integrazione di documento ricevuto da soggetto estero (nel c.d. *reverse charge* "esterno"), non si rende più necessaria la presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015<sup>11</sup>.

Si riportano, nella tabella seguente, alcuni esempi di operazioni che comportano l'emissione di autofattura e dei relativi codici.

Tipologia dell'operazione	Codice "TipoDocumento" Specifiche 1.5	Codice "TipoDocumento" Specifiche 1.6.1	Modalità di compilazione del documento
Omaggi/ Autoconsumo	TD01	TD27	I dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione "Cedente/Prestatore" sia nella sezione "Cessionario/Committente" (la autofattura va annotata nel solo registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72) <sup>12</sup> .
Acquisto beni da soggetti extra-UE diversi dalle importazioni (es. acquisti all'interno di un deposito IVA)	TD01	TD19	Inserire nella sezione "Cedente/Prestatore", l'identificativo del Paese estero e del soggetto non residente/stabilito. Nella sezione "Cessionario/Committente" indicare i dati del soggetto italiano che emette e trasmette il documento via Sdl. La sezione "Soggetto Emittente" va valorizzata con codice "CC" (cessionario/committente) <sup>13</sup> .
Acquisto servizi dall'estero (extra-UE)	TD01	TD17	Inserire nella sezione "Cedente/Prestatore", l'identificativo del Paese estero e del soggetto non residente/stabilito. Nella sezione "Cessionario/Committente" indicare i dati del soggetto italiano che emette e trasmette il documento via Sdl. La sezione "Soggetto Emittente" va valorizzata con codice "CC" (cessionario/committente) <sup>14</sup> .
Acquisti ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72	TD01	TD01	Il cessionario riporta, nella sezione "Cedente/Prestatore" i dati dell'agricoltore esonerato e nella sezione "Cessionario/Committente" i propri. La sezione "SoggettoEmittente" va valorizzata con codice "CC" (cessionario/committente) <sup>15</sup> .

<sup>11</sup> Si veda Mastromatteo A., Santacroce B. "E-fattura, con i nuovi documenti addio all'esterometro", *Il Sole - 24 Ore*, 29.2.2020, p. 21.

<sup>12</sup> Si veda circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14, § 6.4.

<sup>13</sup> Si veda circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14, § 6.4.

<sup>14</sup> Si veda circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14, § 6.4.

<sup>15</sup> Si veda FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 62.

Tipologia dell'operazione	Codice "TipoDocumento" Specifiche 1.5	Codice "TipoDocumento" Specifiche 1.6.1	Modalità di compilazione del documento
Acquisti ex art. 34 co. 7 del DPR 633/72	TD01	TD01	L'ente, la cooperativa e gli altri enti associativi possono emettere il documento adottando una distinta numerazione per ciascun socio conferente (es. 1/Cop_; 2/Cop_, ecc.). Nella sezione "Cedente/Prestatore" vanno indicati i dati dei produttori agricoli; nella sezione "Cessionario/Committente" quelli dell'ente/cooperativa/altro organismo. Nella sezione "TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente" vanno riportati i dati dell'ente/cooperativa/altro organismo e il codice "CC" (cessionario/committente) <sup>16</sup> .

### 2.1.3 Estrazione da depositi IVA

Ai sensi dell'art. 50-*bis* co. 6 del DL 331/93, l'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta e comporta il versamento dell'IVA<sup>17</sup>.

Per l'estrazione dei beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito IVA, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, mediante integrazione ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DM 23.2.2017 o previa prestazione di idonea garanzia<sup>18</sup>.

Per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta integrando la relativa fattura, con indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, e annotando la variazione in aumento nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72, entro 15 giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data. La stessa variazione deve essere annotata nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR 633/72 entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

Negli altri casi l'IVA è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito, il quale è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

L'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono dell'utilizzo del c.d. "*plafond*" (art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72), avviene senza pagamento dell'imposta.

<sup>16</sup> Si vedano FAQ Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 47 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.2.2019 n. 30.

<sup>17</sup> Si veda la voce "Depositi IVA", *Guide Eutekne*.

<sup>18</sup> L'art. 2 co. 4 del DM 23.2.2017 dispone che in assenza dei requisiti previsti dalla disposizione, al co. 1, "l'imposta è dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, previa prestazione della garanzia secondo le modalità stabilite dall'art. 38-bis, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione".



Con le nuove specifiche tecniche sono stati introdotti i codici TD23 e TD22, utilizzabili per l'emissione di un documento elettronico di integrazione, nel caso in cui l'operazione comporti o meno il versamento dell'imposta<sup>19</sup>.

Occorre ricordare che l'Agenzia ha sottolineato l'obbligatorietà di emissione di fattura elettronica per l'estrazione da depositi IVA solo nel caso in cui non risulti esserci corrispondenza tra il valore del bene ceduto all'interno del deposito e il valore del bene estratto, in quanto "quest'ultimo deve essere incrementato delle spese ivi sostenute e ad esso riferibili"<sup>20</sup>.

Qualora questo caso non si verifichi, posto che, come sottolineato dall'Amministrazione finanziaria, la cessione dei beni, nella generalità dei casi, è avvenuta all'interno del deposito ed è già stata documentata da fattura, si è in presenza di una mera integrazione del documento originario al fine di assolvere l'imposta.

Ciò premesso, a titolo meramente esemplificativo, in caso di prelievo di beni immessi in libera pratica per la successiva commercializzazione all'interno dello Stato, come previsto dal citato art. 50-*bis* co. 6 del DL 331/93, il soggetto che estrae i beni, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DM 23.2.2017<sup>21</sup>, si avvale del *reverse charge*, generando un documento elettronico con codice TD22, che potrà trasmettere mediante Sdl. In ipotesi di estrazione di beni di provenienza nazionale, il gestore del deposito dovrebbe, invece, procedere al versamento dell'imposta (cfr. ancora art. 50-*bis* co. 6 del DL 331/93) e il soggetto che estrae i beni dovrebbe emettere un documento con codice TD23.

<sup>19</sup> Si veda Bilancini L. "Per splafonamento ed estrazione da depositi c'è la «nuova» e-fattura", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 23.9.2020; Farina R. "I Depositi Iva: gestione digitale possibile con le nuove regole della fatturazione elettronica", *Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi Mese - Iva*, 24.9.2020.

<sup>20</sup> Si veda circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14, § 6.3. Si ricorda, inoltre, che, a norma dell'art. 50-*bis* co. 6 del DL 331/93: "La base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione".

<sup>21</sup> L'art. 2 del DM 23.2.2017 dispone che in caso di estrazione di beni immessi in libera pratica, l'IVA possa essere assolta con le modalità previste dall'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, in presenza dei seguenti requisiti:

"a) presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione;

b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;

c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;

d) assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267". In assenza di tali requisiti il *reverse charge* può essere applicabile solo dietro presentazione di garanzia.

Di seguito si propone una tabella con alcuni casi esemplificativi di introduzione ed estrazione di beni da depositi IVA.

Tipologia dell'operazione	IVA	Codice "TipoDocumento"
Acquisto intra-UE con introduzione nel deposito IVA	No	TD18
Estrazione beni UE per cessione nel territorio dello Stato	Sì	TD22
Estrazione beni UE per cessione intra-UE da deposito	No	TD01
Estrazione beni UE per cessione extra-UE da deposito	No	TD01
Immissione in libera pratica con introduzione nel deposito	No, se esiste prova introduzione nel deposito	-
Estrazione beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito per cessione nel territorio dello Stato	Sì	TD22 o TD23 con versamento IVA in assenza di garanzia
Estrazione beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito per cessione intra-UE da deposito	No	TD01
Estrazione beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito per cessione extra-UE da deposito	No	TD01
Introduzione beni già esistenti in Italia	No	
Estrazione beni già esistenti in Italia per cessione nel territorio dello Stato	Sì	TD23
Estrazione beni già esistenti in Italia per cessione intra-UE da deposito	No	TD01
Estrazione beni già esistenti in Italia per cessione extra-UE da deposito	No	TD01

#### 2.1.4 Autofatture per regolarizzazione

L'attuale versione delle specifiche tecniche (1.5) consente, come detto, la predisposizione delle autofatture con il medesimo codice previsto per l'emissione delle fatture (TD01), salvo nel caso in cui il cessionario/committente debba procedere alla regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. In tale circostanza, infatti, il documento deve essere predisposto con codice TD20.

Si è ritenuto che tale codifica potesse essere utilizzata anche qualora si procedesse a regolarizzare il c.d. "splafonamento" mediante autofattura. Fra le modalità con le quali è possibile ravvedere la violazione, è consentita, infatti, l'emissione di un'autofattura "contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, (...), l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata" (cfr. *ex plurimis* circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, §10.4)<sup>22</sup>. Ciò consente di non coinvolgere il cedente/cessionario.

Considerato che il documento, emesso in duplice copia, dovrebbe essere presentato all'Amministrazione finanziaria, in analogia con quanto accade per la regolarizzazione di

<sup>22</sup> Si veda la voce "Splafonamento", *Guide Eutekne*.

cui al citato art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, ne consegue che il documento elettronico, con le regole tecniche in vigore sino al 31.12.2020, possa essere redatto con codice TD20 anche nel caso di specie (sul punto si veda la FAQ Assosoftware 29.1.2019 "Regolarizzazione splafonamento esportatore abituale")<sup>23</sup>.

Le nuove specifiche tecniche consentono, invece, di creare un documento *ad hoc* grazie all'introduzione del codice TD21.

C'è peraltro un'ulteriore sostanziale differenza fra le due codifiche. Nella predisposizione di un'autofattura con codice TD20:

- la sezione "Cedente/Prestatore" va compilata con i dati del soggetto (fornitore) che non ha emesso la fattura o l'ha emessa in modo irregolare;
- nella sezione "Cessionario/Committente" devono essere inseriti i dati relativi al soggetto (cliente) che emette e trasmette il documento al Sistema di Interscambio;
- nella sezione "SoggettoEmittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).

Dalla lettura della versione 1.6.1 delle specifiche tecniche si evince, invece, che "il tipo documento «autofattura per splafonamento» non ammette l'indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario"<sup>24</sup>.

## 2.2 FATTURAZIONE DIFFERITA

Le regole tecniche adottabili dall'1.10.2020 consentono di individuare distintamente le diverse tipologie di fattura differita.

In particolare:

- il codice TD24 va utilizzato nelle fattispecie di cui all'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, ovvero per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento analogo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
- il codice TD25 deve utilizzarsi per le c.d. fatture "super differite", emesse con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti del terzo per il tramite del cedente (art. 21 co. 4 lett. b) del DPR 633/72).

Posto che le fatture differite devono essere emesse (i.e. trasmesse) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e che le "super differite" devono essere emesse entro il mese successivo a quello di spedizione o consegna dei beni<sup>25</sup>, l'Amministrazione finanziaria, grazie all'identificazione del documento con i codici sopra descritti, potrà essere in grado di verificare le eventuali emissioni tardive. Il codice TD01, adottabile indistintamente per fatture immediate, differite e "super differite" sino al 31.12.2020, non avrebbe consentito tale tipo di controllo.

<sup>23</sup> Si veda Bilancini L. "Per splafonamento ed estrazione da depositi c'è la «nuova» e-fattura", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 23.9.2020.

<sup>24</sup> Specifiche tecniche versione 1.6.1 approvate con provv. 20.4.2020 n. 166579, p. 148.

<sup>25</sup> Si veda la voce "Fattura - Fatturazione differita", *Guide Eutekne*.

### 2.3 CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI

Il codice TD26 contraddistingue, nelle nuove specifiche tecniche, le fatture emesse per la cessione di beni ammortizzabili e per i passaggi interni di cui all'art. 36 del DPR 633/72, che, non concorrendo alla formazione del volume d'affari, devono essere indicati in apposito rigo della dichiarazione annuale (VE40 nel modello IVA 2020) e sottratti dall'ammontare delle operazioni attive presenti nel quadro VE (rigo VE50 nel modello IVA 2020 - "Volume d'affari").

Con riferimento ai passaggi interni di beni o servizi si ricorda che, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 27 della direttiva 2006/112/CE, essi sono soggetti ad IVA solo nel caso in cui il bene o servizio venga trasferito a un'attività che conferisce il diritto alla detrazione IVA in misura inferiore rispetto a quella dalla quale il bene o servizio viene fornito.

Tale principio ha trovato conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale, nella circ. 31.10.2018 n. 19, ha chiarito che in tali ipotesi "la rilevanza impositiva agli effetti dell'IVA dei passaggi interni tra attività separate è giustificata dall'esigenza di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di applicazione dell'IVA e la conseguente neutralità dell'imposta.

Ciò ha luogo ad esempio nel caso in cui l'IVA assolta sull'acquisto del bene o del servizio oggetto di passaggio sia stata detratta ed il passaggio avvenga rispetto a un'attività che, invece, non conferisce (o conferisce in misura più limitata) il diritto alla detrazione dell'IVA"<sup>26</sup>.

## 3 NUOVI CODICI NATURA

Innovazioni significative sono state apportate anche con riferimento ai codici "Natura". Dal 1° ottobre sono infatti adottabili facoltativamente diverse sottocategorie di codifiche già esistenti le quali, dal prossimo 1° gennaio (data a decorrere dalla quale le nuove regole tecniche dovranno essere utilizzate in via obbligatoria), non potranno più essere impiegate.

Nella tabella sottostante si riporta un confronto tra i codici presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche (1.5.) e quelli contenuti nell'ultimo aggiornamento (1.6.1).

#### Codici "Natura"

Specifiche tecniche versione 1.5		Specifiche tecniche versione 1.6.1	
N1	Operazioni escluse	N1	Operazioni escluse
N2	Operazioni non soggette	N2	Operazioni non soggette <i>(non più valido dall'1.1.2021)</i>
		N2.1	Operazioni non soggette a IVA ai sensi artt. 7 a 7-septies del DPR 633/72
		N2.2	Altre operazioni non soggette
N3	Operazioni non imponibili	N3	Operazioni non imponibili <i>(non più valido dall'1.1.2021)</i>

<sup>26</sup> Si veda circ. Agenzia delle Entrate 31.10.2018 n. 19, § 7.1.4.

Specifiche tecniche versione 1.5		Specifiche tecniche versione 1.6.1	
		N3.1	Non imponibili - Esportazioni
		N3.2	Non imponibili - Cessioni intracomunitarie
		N3.3	Non imponibili - Cessioni verso San Marino
		N3.4	Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
		N3.5	Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento
		N3.6	Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del <i>plafond</i>
N4	Operazioni esenti	N4	Operazioni esenti
N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura	N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6	Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in <i>reverse charge</i> o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti)	N6	Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in <i>reverse charge</i> o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) ( <i>non più valido dall'1.1.2021</i> )
		N6.1	Inversione contabile - Cessione di rottami e di altri materiali di recupero
		N6.2	Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro
		N6.3	Inversione contabile - Subappalto nel settore edile
		N6.4	Inversione contabile - Cessione di fabbricati
		N6.5	Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari
		N6.6	Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici
		N6.7	Inversione contabile - Prestazioni del comparto edile e settori connessi
		N6.8	Inversione contabile - Operazioni del settore energetico
		N6.9	Inversione contabile - Altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radio-diffusione ed elettronici ex art. 7- <i>sexies</i> lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74- <i>sexies</i> del DPR 633/72)	N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radio-diffusione ed elettronici ex art. 7- <i>sexies</i> lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74- <i>sexies</i> del DPR 633/72)

### 3.1 CESSIONI DI BENI NON SOGGETTE

La prima distinzione che emerge dalla lettura delle nuove specifiche tecniche, concerne l'introduzione di sottocategorie del codice N2. Con N2.1 dovranno essere identificate, nella fattura elettronica, le operazioni non soggette per mancanza del requisito di territorialità ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 - 7-*septies* del DPR 633/72. È opportuno rammentare, che in forza dell'art. 21 co. 6-*bis* del DPR 633/72, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti ad emettere fattura con riferimento alle citate operazioni.

Il codice N2.2 va utilizzato, invece, per altre fattispecie non soggette. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro (art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72);
- cessioni e conferimenti in società (art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72);
- cessioni di terreni non edificabili (art. 2 co. 3 lett. c) del DPR 633/72);
- cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (art. 2 co. 3 lett. d) del DPR 633/72);
- passaggi di beni in dipendenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) (art. 2 co. 3 lett. f) del DPR 633/72);
- cessioni di valori bollati e postali, marche e simili (art. 2 co. 3 lett. i) del DPR 633/72);
- cessione di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio (art. 2 co. 3 lett. m) del DPR 633/72);
- cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori e dai loro eredi (art. 3 co. 4 lett. a) del DPR 633/72);
- prestiti obbligazionari.

### 3.2 OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Le nuove codifiche introducono elementi di dettaglio anche per quanto concerne le operazioni non imponibili. La classificazione interessa particolarmente i c.d. "esportatori abituali"<sup>27</sup> e, al pari delle altre modifiche intervenute, consentirà una più agevole compilazione della dichiarazione annuale IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Di seguito si riepilogano le principali operazioni non imponibili, il codice natura loro attribuito e il rigo corrispondente del modello IVA 2020.

Tipologia dell'operazione	Riferimento normativo	Codice natura	Rigo IVA 2020
Cessioni all'esportazione (incluse le operazioni c.d. "triangolari").	Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72	N3.1	VE30 c. 2
Cessione con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e	Art. 8 co. 1 lett. b- <i>bis</i> ) del DPR 633/72	N3.1	VE30 c. 2

<sup>27</sup> Si veda Greco E. "Nuovi codici fattura per utilizzo del plafond e delle lettere di intento", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 3.3.2020.

Tipologia dell'operazione	Riferimento normativo	Codice natura	Rigo IVA 2020
delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26 co. 3 della L. 11.8.2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.			
Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea.	Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93	N3.1	VE30 c. 2
Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, ecc.).	Art. 41 del DL 331/93	N3.2	VE30 c. 3
Cessione di beni effettuate nei confronti di cessionari, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari.	Art. 58 del DL 331/93	N3.2	VE30 c. 3
Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato.	Art. 50-bis co. 4 lett. f) del DL 331/93	N3.2	VE30 c. 3
Operazioni con Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.	Art. 71 del DPR 633/72	N3.3	VE30 c. 4
Operazioni assimilate alle esportazioni (cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, cessioni di aeromobili e satelliti ad organi dello Stato, ecc.).	Art. 8-bis del DPR 633/72	N3.4	VE30 c. 5
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, trasporti relativi a beni in esportazione, noleggi e locazioni di navi, ecc.).	Art. 9 del DPR 633/72	N3.4	VE30 c. 5
Cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, ecc.	Art. 72 del DPR 633/72	N3.4	VE30 c. 5
Cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si	Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72	N3.5	VE31

Tipologia dell'operazione	Riferimento normativo	Codice natura	Rigo IVA 2020
avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta (dietro presentazione di dichiarazione di intento).			
Cessione di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA.	Art. 50 co. 4 lett. c) del DL 331/93	N3.6	VE32
Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA.	Art. 50 co. 4 lett. e) del DL 331/93	N3.6	VE32
Trasferimenti di beni da un deposito IVA all'altro.	Art. 50 co. 4 lett. i) del DL 331/93	N3.6	VE32
Prestazioni di servizi rese fuori dall'UE da agenzie di viaggio e turismo (DM 30.3.99 n. 340).	Art. 74-ter del DPR 633/72	N3.6	VE32

### 3.3 INVERSIONE CONTABILE

Al pari dei nuovi codici "TipoDocumento", che consentono ai cessionari/committenti di procedere all'integrazione dell'imposta mediante *reverse charge*, sono stati introdotti numerosi codici natura che possono essere utilizzati da cedenti/prestatori per meglio identificare la fattispecie che necessita l'applicazione dell'inversione contabile<sup>28</sup>.

Si richiamano, di seguito, le principali tipologie di operazioni nelle quali il ruolo di debitore d'imposta deve essere assunto dal cessionario/committente.

Tipologia dell'operazione	Norma di riferimento	Codice "Natura"
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci, ecc.	Art. 74 co. 8 del DPR 633/72	N6.1
Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm.	Art. 17 co. 5 del DPR 633/72	N6.2
Prestazione di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.	Art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72	N6.3
Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l'opzione per l'imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72).	Art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72	N6.4
Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative.	Art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72	N6.5

<sup>28</sup> Si veda Bilancini L. "Nuove specifiche tecniche e rinvio per l'adesione alla consultazione delle e-fatture", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 29.2.2020; Balzanelli M., Sirri M. "La fattura elettronica chiede più dettagli sul reverse charge", *Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi Plus*, 18.9.2020.



Tipologia dell'operazione	Norma di riferimento	Codice "Natura"
Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.	Art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72	N6.6
Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici.	Art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72	N6.7
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra.	Art. 17 co. 6 lett. d-bis) del DPR 633/72	N6.8
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica.	Art. 17 co. 6 lett. d-ter) del DPR 633/72	N6.8
Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72.	Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72	N6.8

## 4 NUOVE CLASSIFICAZIONI DELLE RITENUTE

La nuova versione delle regole tecniche per la predisposizione della fattura elettronica prevede un maggior grado di dettaglio anche con riferimento alla tipologia di ritenuta cui è soggetta l'operazione.

Mentre le specifiche in vigore sino al 31.12.2020 consentivano esclusivamente la differenziazione fra ritenute applicabili a persone fisiche o giuridiche, la versione 1.6.1 contiene nuovi codici riferiti ai contributi imponibili ai fini delle imposte sui redditi.

Di seguito una tabella riepilogativa di confronto.

### Codici "TipoRitenuta"

Specifiche tecniche versione 1.5		Specifiche tecniche versione 1.6.1	
RT01	Ritenuta persone fisiche	RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche	RT02	Ritenuta persone giuridiche
		RT03	Ritenuta contributo INPS
		RT04	Ritenuta contributo ENASARCO
		RT05	Ritenuta contributo ENPAM
		RT06	Ritenuta altro contributo previdenziale

## 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La principale novità concernente l'indicazione delle modalità di pagamento nella fattura elettronica risiede nell'introduzione del codice relativo al sistema c.d. "PagoPA" (codice MP23), realizzato per i versamenti a favore delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei codici "ModalitàPagamento".

**Codici “ModalitàPagamento”**

Specifiche tecniche versione 1.5		Specifiche tecniche versione 1.6.1	
MP01	Contanti	MP01	Contanti
MP02	Assegno	MP02	Assegno
MP03	Assegno circolare	MP03	Assegno circolare
MP04	Contanti presso Tesoreria	MP04	Contanti presso Tesoreria
MP05	Bonifico	MP05	Bonifico
MP06	Vaglia cambiario	MP06	Vaglia cambiario
MP07	Bollettino bancario	MP07	Bollettino bancario
MP08	Carta di pagamento	MP08	Carta di pagamento
MP09	RID	MP09	RID
MP10	RID utenze	MP10	RID utenze
MP11	RID veloce	MP11	RID veloce
MP12	Riba	MP12	Riba
MP13	MAV	MP13	MAV
MP14	Quietanza Erario saldo	MP14	Quietanza Erario saldo
MP15	Giroconto su conti di conti di contabilità speciale	MP15	Giroconto su conti di conti di contabilità speciale
MP16	Domiciliazione bancaria	MP16	Domiciliazione bancaria
MP17	Domiciliazione postale	MP17	Domiciliazione postale
MP18	Bollettino di c/c postale	MP18	Bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit	MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE	MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B	MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse	MP22	Trattenuta su somme già riscosse
		MP23	PagoPA

## 6 ALTRE NOVITÀ

Fra le novità contenute nella nuova versione delle specifiche tecniche (1.6.1) si segnalano l'eliminazione dell'importo del bollo sulla fattura elettronica e l'inserimento di ulteriori controlli – e dei relativi codici errore – conseguenti all'introduzione delle nuove codifiche.

### 6.1 IMPOSTA DI BOLLO

Nei casi in cui sia prevista l'applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l'apposito *flag* in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”, ma l'indicazione dell'importo non sarà più obbligatoria (campo “ImportoBollo”).

Si ricorda che l'imposta si applica nella misura di 2,00 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).

Si rammenta altresì che per le fatture inviate dall'1.1.2021 mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati indicati nella e-fattura, verificherà, mediante procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento del tributo e integrerà le fatture che ne sono sprovviste (art. 12-*novies* del DL 34/2019, modificato dall'art. 17 co. 1 del DL 124/2019 e dall'art. 143 del DL 34/2020).

## 6.2 NUOVI CONTROLLI

In seguito all'introduzione dei nuovi codici "TipoDocumento" e "Natura" sono stati introdotti ulteriori controlli che comportano, in taluni casi, lo scarto della fattura.

In particolare:

- se, dopo l'1.1.2021, si utilizzeranno i codici N2, N3 o N6, la fattura verrà scartata con codice 00445;
- i codici TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 non ammettono l'indicazione in fattura del medesimo soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente; se ciò avviene, la fattura viene scartata con codice 00471;
- la fattura viene scartata con codice 00472, se viene utilizzato il codice TD21 (Autofattura per splafonamento) con l'indicazione di un cedente/prestatore diverso dal cessionario/committente;
- se si indica uno dei codici TD17 (Acquisto servizi da estero), TD18 (Acquisto beni intra-UE) o TD19 (Acquisto beni art. 17 co. 2 del DPR 633/72) non è ammesso il valore "IT" nell'elemento "IDPaese" del cedente/prestatore; se ciò avviene, la fattura viene scartata con codice 00473;
- con codice TD21 (Autofattura per splafonamento) tutte le linee di dettaglio devono avere aliquota diversa da zero; diversamente la fattura viene scartata con codice 00474.

---

### Dottrina

Bilancini L. "Da oggi possibile l'integrazione elettronica della fattura", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 1.10.2020

Bilancini L. "Per splafonamento ed estrazione da depositi c'è la «nuova» e-fattura", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 23.9.2020

Bilancini L. "Nuove specifiche tecniche e rinvio per l'adesione alla consultazione delle e-fatture", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 29.2.2020

Balzanelli M., Sirri M. "La fattura elettronica chiede più dettagli sul reverse charge", *Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi Plus*, 18.9.2020

Farina R. "I Depositi Iva: gestione digitale possibile con le nuove regole della fatturazione elettronica", *Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi Mese - Iva*, 24.9.2020

Greco E. "Nuovi codici fattura per utilizzo del plafond e delle lettere di intento", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 3.3.2020

Mastromatteo A., Santacroce B. "E-fattura, con i nuovi documenti addio all'esterometro", *Il Sole - 24 Ore*, 29.2.2020, p. 21

---

### Prassi

FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 62

Circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.2.2019 n. 30

FAQ Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 47

FAQ Agenzia delle Entrate 27.11.2018 n. 38 (aggiornata al 19.7.2019)

Circ. Agenzia delle Entrate 31.10.2018 n. 19

Circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13

---

#### **Normativa**

Provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2020 prot. n. 166579

DM 23.2.2017

DLgs. 5.8.2015 n. 127

DL 30.8.93 n.331

DPR 26.10.72 n. 633